

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente:		Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	720	Senatori PERRIER ed altri: Provvedimenti a favore dell'Associazione vittime ci- vili di guerra (<i>Approvata dalla I Com- missione permanente del Senato</i>). (2299)	723
Proposte di legge (Discussione e approva- zione):		PRESIDENTE	723, 724
FANELLI: Elevazione a comune autonomo della frazione di Posta Fibreno, in pro- vincia di Frosinone. (162)	720	RIVA, <i>Relatore</i>	723, 724
PRESIDENTE	720	LUCIFREDI	724
MARZANO: Costituzione in comune autonomo della frazione di Botrugno del comune di Nociglia, in provincia di Lecce. (129)	720	GIANQUINTO	724
PRESIDENTE	720	BUBBIO	724
SAMPIETRO UMBERTO, <i>Relatore</i>	720	JACOMETTI	724
MARZANO	721	Disegno di legge (Discussione):	
BUBBIO	721	Proroga delle provvidenze a favore del teatro. (2336).	724
AGRIMI	721	PRESIDENTE	724, 732, 733, 734
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	721	MANZINI, <i>Relatore</i>	724, 732, 733
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		CAPPUGI	726, 731, 733
MARENGHI: Modificazione dell'articolo 229 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 lu- glio 1934, n. 1265. (1586)	722	LUCIFREDI	727
PRESIDENTE	722	DELGROIX	727, 731
RIVA, <i>Relatore</i>	722	ALICATA	727, 728, 731, 732, 733
BUBBIO	722	BUBBIO	728, 729
		SEMERARO GABRIELE	728, 729, 734
		LIZZADRI	729
		BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	730, 731, 732, 734
		CAPACCHIONE	732
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	734

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(f. approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Alicata, Marzano, Lizzadri e Semeraro Gabriele sostituiscono i deputati Caprara, Covelli, Luzzatto e Conci Elisabetta per i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Fanelli: Elevazione a comune autonomo della frazione di Posta Fibreno, in provincia di Frosinone. (162).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Fanelli: « Elevazione a comune autonomo della frazione di Posta Fibreno, in provincia di Frosinone ».

Nella momentanea assenza del relatore, riferirò brevemente io stesso. Si tratta di una frazione unita fin dal 1868 al comune di Vicalvi, dal quale è stata tuttavia sempre nettamente distinta, sia per quanto riguarda usi, costumi e dialetto degli abitanti, sia per i pubblici servizi.

Già nella passata legislatura la costituzione in comune autonomo della frazione di Posta Fibreno fu approvata dalla Camera, ma il sopravvenuto scioglimento del Senato impedì il perfezionamento della legge, cosicché la proposta è stata nuovamente presentata. Dato che la nostra Commissione l'aveva già approvata nella passata legislatura, e non essendo sopravvenuti mutamenti tali da indurre la Commissione ad essere di diverso avviso, propongo senz'altro l'approvazione della proposta di legge in esame.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo concordato, costantemente adottato per la ricostituzione di comuni; articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La frazione di Posta Fibreno del comune di Vicalvi, in provincia di Frosinone, è costituita in comune autonomo con omonima denominazione.

(E' approvato).

ART. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due comuni.

Il prefetto di Frosinone, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Vicalvi e Posta Fibreno.

Nella prima applicazione della presente legge, il prefetto di Frosinone, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Vicalvi da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinerà le tabelle organiche del personale del comune di Posta Fibreno.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Vicalvi.

Al personale in servizio presso i comuni di Vicalvi e di Posta Fibreno che sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento

(E' approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Marzano: Costituzione in comune autonomo della frazione di Botrugno del comune di Nociglia, in provincia di Lecce. (129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 129 di iniziativa del deputato Marzano: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Botrugno del comune di Nociglia, in provincia di Lecce ».

Il relatore, onorevole Sampietro Umberto, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. La richiesta della popolazione botrugnese di distacco della frazione dal comune di Nociglia e di elevazione della stessa a comune autonomo risale al 1947-48; in un primo tempo non fu redatta nei modi voluti dalla legge (firma

degli interessati davanti ad un notaio), ma la irregolarità venne in seguito sanata.

Botrugno è una frazione che, per ammissione degli stessi proponenti, non ha motivi di lagnanze nei confronti del comune del quale fa parte, Nociglia. Quindi l'aspirazione al distacco più che originata da animosità, è paragonabile al legittimo desiderio di un figlio divenuto adulto, di emanciparsi. Emerge, poi, dagli atti una situazione particolare, creata da un benefattore che ha lasciato alla frazione un capitale cospicuo — 400 milioni — per la costruzione nella frazione stessa di un ricovero per i vecchi, limitatamente ai botrugnesi.

Comunque il relatore deve far presente un fatto che lascia un po' perplessi: dal 1949 ad oggi si sono succedute a Nociglia tre amministrazioni. Ora noi abbiamo una dichiarazione, favorevole al distacco della frazione di Botrugno, della prima amministrazione, sia comunale che provinciale; ma, da allora, dal 1951, non si sono avute altre manifestazioni. Conosciamo cioè il pensiero degli amministratori del 1951, ma non quello degli amministratori del 1956.

Pertanto, il relatore, con queste riserve, si rimette alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARZANO. Vorrei chiarire che analoga proposta è stata presentata al Senato nel 1953 e non poté essere discussa causa lo scioglimento di quell'Assemblea.

L'osservazione dell'onorevole relatore indubbiamente risponde al vero: non ci sono più state, dall'epoca della iniziale richiesta, che allora fu espressa in modo inequivocabile altre manifestazioni della volontà degli abitanti. Io, però, non comprendo perché si dovrebbe rinviare per sentire gli umori della popolazione. Essi non sono mutati da allora, né è mutato il parere dell'amministrazione comunale che, fin dal 1948-49, si è espressa a favore dell'erezione a comune autonomo della frazione di Botrugno. La Giunta provinciale amministrativa ha approvato; è stato fatto persino il distacco dei fondi, e da allora la popolazione attende la nostra decisione. Non vedo quindi il motivo del dubbio.

BUBBIO. Intendo appoggiare l'osservazione fatta dall'onorevole collega proponente. Non esiste un periodo di scadenze di validità dei pareri dell'amministrazione comunale, e se per caso l'avesse mutato dal 1948 ad oggi, avrebbe dovuto farsi parte diligente per comunicarlo al legislatore, il quale non è tenuto in questo caso a richiedere un nuovo parere.

AGRIMI. Prescindendo da quelli che sono i rilievi di carattere formale e procedurale del relatore, dichiaro di essere sostanzialmente favorevole al provvedimento, perché ci troviamo di fronte ad una volontà chiaramente espressa, e da parte degli abitanti, e da parte dell'amministrazione comunale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo non può esprimere parere favorevole sulla proposta di legge in esame: in primo luogo, perché la distanza fra la frazione ed il centro abitato è di appena 3 chilometri; secondariamente perché non esiste differenza di interessi economici fra il territorio del comune e quello della frazione. Infine, la rappresentanza di ciascuna delle tre frazioni che compongono il comune nell'amministrazione comunale è adeguata e proporzionata in modo che gli interessi di ciascuna di esse sono sufficientemente tutelati e non esiste sopraffazione da parte del centro sulla frazione.

Per contro, il distacco della frazione di Botrugno dal comune di Nociglia comporterebbe per gli abitanti dei due territori un notevole aggravio di tributi. Pertanto, il Governo esprime parere contrario alla proposta.

PRESIDENTE. Poiché non vi è accordo di massima sul provvedimento, pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

(È approvato).

Passiamo dunque all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione nel testo costantemente adottato per la costituzione di comuni:

ART. 1.

La frazione di Botrugno del comune di Nociglia, in provincia di Lecce, è costituita in comune autonomo con omonima denominazione.

(È approvato).

ART. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due comuni.

Il prefetto di Lecce, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Nociglia e di Botrugno.

Nella prima applicazione della presente legge, il prefetto di Lecce, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Nociglia da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinerà le tabelle organiche del personale del comune di Botrugno.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Nociglia.

Al personale in servizio presso i comuni di Nociglia e di Botrugno che sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Marengli: Modificazione dell'articolo 229 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (1586).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Marengli: « Modificazione dell'articolo 229 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano l'esame del provvedimento fu sospeso per permettere una migliore formulazione del testo.

RIVA, *Relatore*. Al fine di snellire le pratiche relative alla approvazione dei progetti per la costruzione di acquedotti civili, con apposito provvedimento di legge venne attribuito al medico provinciale la facoltà, prima demandata al Consiglio provinciale di sanità, di esprimere il parere sui progetti di acquedotti civili fino ad un importo di lire 20 milioni.

La presente proposta di legge vorrebbe estendere dette facilitazioni burocratiche anche ai progetti per acquedotti di carattere rurale, e ciò, attraverso la formulazione di un apposito articolo unico in modifica dell'articolo 229 del testo unico delle leggi sanitarie.

Nella seduta del 27 giugno scorso della nostra Commissione, il seguito della discus-

sione di questa proposta di legge è stato rinviato, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, al fine di formulare un nuovo testo che tenesse conto delle osservazioni espresse nella discussione avvenuta.

Conseguentemente, ho preparato un nuovo testo dell'articolo unico che propongo, ora, all'approvazione degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge nella sua formulazione originaria.

« L'articolo 229 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente.

« I progetti di opere per la provvista di acqua potabile alle popolazioni rurali, considerati nelle disposizioni sulla bonifica integrale e di quelle a favore dei territori montani, sono sottoposti al parere del medico provinciale, e del Consiglio superiore di sanità se si tratta di acquedotti rurali o di altre opere che interessano più provincie ».

L'onorevole relatore propone di sostituirlo col seguente:

« L'articolo 229 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« I progetti di opere per le provviste di acqua potabile alle popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case, considerati nelle disposizioni sulla bonifica integrale e a favore dei territori montani, sono sottoposti al parere del medico provinciale qualora l'importo non superi i 50 milioni.

I progetti di cui sopra, nonché quelli di borgate rurali sono sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanità quando il loro importo sia compreso tra i 50 e i 150 milioni.

Per i progetti il cui importo superi i 150 milioni, o che interessino più provincie, deve essere udito il Consiglio Superiore di sanità ».

BUBBIO. Naturalmente, per quanto riguarda le case, è ovvio che debbano essere costruite dai comuni e non dai privati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo unico proposto dal relatore, integralmente sostitutivo del testo originario.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Perrier ed altri: Provvedimenti a favore dell'Associazione vittime civili di guerra. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (2299).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Perrier ed altri: « Provvedimenti a favore dell'Associazione vittime civili di guerra ». La proposta di legge, approvata dal Senato, ha ottenuto il parere favorevole della IV Commissione (Finanze e tesoro).

Il relatore, onorevole Riva, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RIVA, *Relatore*. Il problema dell'assistenza alle vittime civili di guerra ha acquistato, specie dopo questa seconda guerra mondiale, una importanza senza precedenti.

Nei tempi passati, la guerra era combattuta fra gli opposti schieramenti, talché le vittime si registravano quasi esclusivamente tra le forze armate.

La guerra moderna, invece, colpisce e offende indiscriminatamente eserciti e popolazione civile; anzi talvolta l'offesa più massiccia e violenta e mortale è stata portata alle merme popolazioni di grandi agglomerati cittadini. Si è vista l'ira bellica accanirsi non solo su obiettivi militari, ponti, ferrovie, strade, industrie, opere di difesa e di offesa, ma su popolosi quartieri allo scopo forse di fiaccare nel morale la resistenza nemica.

Basti ricordare le bombe atomiche su Nagasaki e Hiroshima che, nella indescrivibile strage, vinsero la resistenza del Giappone. Basti ricordare i 250 mila morti nel tremendo bombardamento notturno di Dresda.

E chi non ha presente il bombardamento di Roma proprio in questo stesso giorno del luglio 1943 e nello stesso istante in cui i due dittatori si trovavano riuniti nel famoso convegno di Feltre? Quel bombardamento è stata, forse, l'azione che ha finito per stroncare la resistenza morale degli italiani.

Ma queste azioni tremende ed apocalittiche ricordano la morte e lo strazio delle membra di centinaia di migliaia di vittime innocenti: donne, vecchi, bambini, infermi. La statistica ha delle cifre impressionanti. Le cita il senatore Raffainer:

nella prima guerra mondiale: 9.340.000 morti militari, 500.000 morti civili;

nella seconda guerra mondiale 26.850.000 morti militari, 24.840.000 morti civili.

Vedete, onorevoli colleghi, che il numero dei morti civili si avvicina nella seconda guerra mondiale a quello dei morti militari; e ac-

canto ai morti abbiamo quasi proporzionalmente l'interminabile elenco dei mutilati ed invalidi, sia militari che civili.

In Italia fortunatamente questi sono sensibilmente meno numerosi di quelli. Mentre, cioè, le pensioni militari, fra dirette ed indirette, assommano a circa 850.000, quelle civili assommano a circa 120 mila; cifra che si deve, però, ritenere sensibilmente inferiore alla realtà perché molte pratiche non sono definite e molte domande sono pendenti.

Tre sono le categorie di mutilati ed invalidi le cui pensioni fanno capo allo Stato:

1°) mutilati ed invalidi di guerra;

2°) mutilati ed invalidi per servizio;

3°) mutilati ed invalidi vittime civili di guerra.

Mentre i primi hanno costituito la loro associazione col pieno riconoscimento giuridico, già nel 1917 durante la prima guerra mondiale, ed i secondi ebbero riconosciuta la loro nel 1953, le vittime civili di guerra che, come dicevo, in numero di 120.000 godono di pensione, non avevano, pur essendo unite in associazione come le prime due categorie, il doveroso riconoscimento. Per tanti anni essi hanno sempre lavorato in silenzio alla loro organizzazione per l'assistenza morale e materiale dei loro soci. Da tanti anni essi hanno esercitato un'opera meravigliosa di solidarietà umana verso tanti cittadini che uscirono dalla guerra vittime innocenti, straziati nelle membra, con più o meno grandi mutilazioni che li rendono completamente o parzialmente idonei al lavoro per tutta la vita. Per tanto tempo l'associazione si prodigò a sollevare, ad aiutare, a difendere i suoi soci non trovando adeguata corrispondenza nelle autorità governative e periferiche perché mancava il necessario riconoscimento.

A questa penosa deficienza vuol riparare la presente proposta di legge del compianto senatore Perrier ed altri, approvata dalla I Commissione permanente del Senato il 6 giugno 1956 e che si intitola appunto « Provvedimenti a favore dell'Associazione vittime civili di guerra ». È la stessa, in fondo, che fu votata per i mutilati per servizio e, come in quella, i compiti dell'Associazione vittime civili sono fissati dalla legge in esame e consistono nella rappresentanza dei soci presso il Governo e gli istituti assistenziali, la difesa degli interessi morali e materiali dei soci e delle famiglie dei caduti civili per fatti di guerra, nonché lo studio e la soluzione dei problemi a favore delle vittime civili di guerra. Il primo articolo ne dà l'esatta denominazione e stabilisce che l'Associazione vittime civili di

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

guerra è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio che ne approva i bilanci. Gli articoli 2, 3 e 4 ne fissano le finalità: rappresentanza, assistenza, rieducazione al lavoro dei minorati civili. L'articolo 6 provvede al finanziamento, fissando le quote associative in lire 50 mensili per ogni pensione diretta ed una sovvenzione statale da determinarsi annualmente a carico dei fondi già in bilancio per contributi a favore di associazioni diverse.

Il relatore esprime parere favorevole alla proposta di legge in esame e la raccomanda alla approvazione della Commissione, nel testo trasmesso dal Senato, non ravvisando la opportunità di modificazione alcuna.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LUCIFREDI. In linea di principio sono d'accordo. Mi si consenta, però, di manifestare, a titolo personale, il mio scarso entusiasmo per la norma della lettera c) dell'articolo 6 che impone coattivamente un contributo di lire 50 mensili ad ogni infortunato civile fruente di pensione. Non presento alcun emendamento perché esso verrebbe forse a minare le basi del finanziamento dell'Associazione, ma non mi pare molto corretto costituire questa prestazione obbligatoria a carico dei pensionati.

RIVA, Relatore. La norma è stabilita in perfetta analogia con quelle relative alle altre due associazioni similari dei mutilati di guerra e dei mutilati per cause di servizio.

GIANQUINTO. Presento formale proposta di rinvio della discussione per ulteriore esame.

BUBBIO. Mi associo alla proposta di rinvio, anche per aver la possibilità di esaminare le norme relative alle spese.

JACOMETTI. Sono d'accordo per il rinvio. Ritengo sia da riesaminare, fra l'altro, la questione dei soci onorari che avrebbero il diritto di ricoprire cariche. Devo dire anche che per appoggiare la proposta di legge è stata indetta una petizione che non ha avuto alcun risultato.

RIVA, Relatore. Mi oppongo alla proposta di rinvio. L'associazione attende da troppo tempo l'approvazione della legge. Anni fa, al congresso di Roma, si era tutti d'accordo che la legge sarebbe stata presentata ed accettata dalle Camere.

PRESIDENTE. Non essendovi accordo sulla proposta di rinvio della discussione, la pongo in votazione.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Proroga delle provvidenze a favore del teatro. (2336).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle provvidenze a favore del teatro », discussione già rinviata il 28 giugno scorso per mancanza del parere della IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), la quale lo ha espresso, nel frattempo, in senso favorevole.

Il relatore, onorevole Manzini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MANZINI, Relatore. Quello in esame è un disegno di legge la cui relazione dovrebbe presentare motivi di particolare convincimento poiché solleva il problema di fondo della cultura nazionale, quello del suo livello artistico, in un momento particolare nel quale ogni coscienza sente il bisogno di reagire a quello che è l'andamento piuttosto depressivo della cultura media. Direi che una delle competenze dell'attività legislativa è quella di trovare gli strumenti per cercare di correggere una inclinazione dello spirito pubblico contemporaneo, che certo non si può né sovvertire né ignorare, ma non si può neanche — come avviene attualmente — secondare passivamente. Infatti, assistiamo ad una graduale decadenza del gusto, dell'intelligenza e del livello di cultura degli strati medi e degli strati popolari.

Quando sentiamo il titolo di un disegno di legge che si enuncia così: « Provvidenze per il teatro » respiriamo un po' di ossigeno, perché nel nostro tempo di predominio industriale e commerciale, e di esterofilia, tutto quello che solleva l'intelligenza e la coscienza del popolo sembra impegnato a semplicizzarsi nello schermo e nelle pubblicazioni illustrate. Ma il disegno di legge che dovrebbe allietarci in questo scorcio di sessione, per alcuni rappresenta invece motivo di perplessità. Da diversi anni è, infatti, in discussione l'avvenire del teatro. Il dibattito si svolge fra coloro che amano il teatro, vogliono sostenerlo e ne difendono la funzione, e coloro che hanno posto invece il problema dal lato finanziario e da quello della vigilanza sullo stesso andamento amministrativo delle sovvenzioni. Così si è visto che la « commissione della scure » che doveva tagliare le spese superflue del bilancio, per una strana deviazione di mentalità è andata a colpire proprio uno dei rami per i quali avrebbe dovuto essere accresciuto il contributo statale.

Ma perché avviene questo? Perché, mentre da una parte si levano voci a giustificare il logico interessamento dello Stato a sostegno

dell'attività di questi asceti della bellezza che sono i cantanti e gli artisti di prosa — unici un po' romantici assertori di una idea di bellezza e di arte in mezzo ad un mondo meccanizzato, — d'altra parte molte voci si sono levate per dire che lo stanziamento si amministrava male. Cioè che questi enti teatrali avevano sì bisogno di aiuto, ma avrebbero potuto essere aiutati più efficacemente se si fosse avuto un controllo più concreto, più obiettivo, più elastico, in modo che questi fondi fossero amministrati più oculatamente. E su questa si sono innestate altre polemiche: da quelle sui contributi eccessivi agli artisti di canto a quella sulle centrali artistiche di Milano e Roma che si attribuirebbero la parte maggiore dei fondi a svantaggio degli istituti minori, tra i quali il « Comunale » di Bologna.

Da tutte queste discussioni è emerso un concetto amministrativo il quale ha stabilito: « amministrate meglio, fate le cose più serie, create una disciplina, imponete un controllo, selezionate e migliorate e vedrete che i fondi verranno fuori »! In base a questo criterio, avvenne la prima determinazione dalla quale non siamo più usciti e che ha praticamente reso più difficile la vita del teatro. Ma siamo sempre in stato di emergenza; non c'è mai stata normalità e l'andamento dell'attività teatrale ha subito qualche rallentamento.

Oggi abbiamo tre punti che possiamo considerare conclusivi agli effetti della soluzione del problema:

1°) Conferma nel disegno di legge dell'impegno oramai tassativo preso dagli organi governativi, di presentare entro il 30 giugno 1957 la legge organica, definitiva su tutta l'attività teatrale, e sul concorso dello Stato, in modo che l'attività teatrale stessa abbia finalmente il suo « codice » e si possa dare un quadro sistematico al problema.

Quindi siamo in fase di transizione — e ciò va sottolineato — nell'attesa che vengano affrontati veramente a fondo i problemi del teatro. Si tratta, in questo periodo, di garantire la continuità nella erogazione degli aiuti al teatro che, altrimenti, rischia di subire un « vuoto » di ben tre semestri dei quali il primo, dal 1° gennaio al 30 giugno 1956, è già trascorso mentre con gli altri due si giungerà al fatidico 30 giugno 1957. Una cosa è del massimo interesse: che non si abbiano altre proroghe; altrimenti rischiamo di rinviare ulteriormente l'emanazione di provvedimenti di cui il teatro ha estremo bisogno anche perché siamo nel periodo in cui si precisano i programmi e si fanno le « scritture » per la prossima stagione.

2°) Le provvidenze la cui proroga viene disposta con il disegno di legge sottoposto al vostro esame sono: il decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 riguardante le provvidenze per il teatro lirico, decreto che ha già subito proroghe: una al 26 dicembre 1949 e l'altra al 31 marzo 1955; e il decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538. Il primo prevedeva la concessione di un contributo commisurato al 6 per cento dell'introito per i diritti erariali, contributo che avrebbe dato una quota percentuale, ma che, in realtà, ha fissato una quota, stabilita dalla Ragioneria dello Stato in un miliardo e 300 milioni.

Ora, nel giudicare questo intervento sistematico della legge, ci sono due punti di vista diversi. Il primo sostiene che detta cifra non è sufficiente e chiede l'applicazione della percentuale, il secondo parte dal principio che la cifra di 1.300 milioni, che non rappresenta una variazione notevole rispetto a quella che sarebbe la cifra del contributo calcolata a percentuale, presenta tra l'altro il vantaggio di essere indipendente dalla fluttuazione degli introiti. Contro la prima teoria urta la realtà, suffragata da deliberazioni molto precise, della necessità fatta presente dalla Ragioneria, di adeguare anche questo provvedimento alle norme fondamentali sul bilancio e la contabilità generale dello Stato. Preciso che per queste norme, si intendono i criteri interni stabiliti dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero del tesoro.

Per quanto riguarda la proroga del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, l'articolo 5 del disegno di legge in esame riduce dal 12 al 10 per cento il contributo per la lirica maggiore. La riduzione è conseguente al fatto che le nuove norme per la riscossione dei diritti erariali sono state tali da portare all'erario un gettito molto maggiore che nel passato, e conseguentemente se si fosse mantenuta l'aliquota del 12 per cento il contributo agli enti lirici che ne derivava sarebbe stato molto maggiore, mentre è sufficiente l'aliquota del 10 per cento — secondo i calcoli fatti — a mantenere la continuità del contributo nella misura prima erogata.

3°) Nel disegno di legge in esame vi sono poi altri particolari notevoli. Per quanto riguarda le obiezioni di coloro i quali nonostante questa nuova sistemazione ancora reclamano — e la eco si rileva negli articoli dei giornali — una regolamentazione del modo d'impiego di queste cifre, basta ricordare che l'organo esecutivo, valendosi del potere conferitogli dalla legge, esercita una specie di controllo benevolo della gestione, specialmente dei massimi enti.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

Vi è ancora nel disegno di legge un'altra norma che conferma la concessione delle facilitazioni di viaggio agli artisti ed alle compagnie, in merito alle quali il Ministero dei trasporti aveva fatto alcune obiezioni. Poi vi è l'estensione dell'abbuono alle opere di carattere dialettale. Infine vi è un differimento (articolo 6) nel termine di decorrenza dell'ammortamento a rate annuali posticipate, dei mutui contratti da enti lirici.

Nel complesso, quindi, questo progetto ha carattere di transitorietà, in vista della sistemazione definitiva dal punto di vista legislativo della questione del teatro, e nello stesso tempo assicura la continuità del contributo che rappresenta oggi l'elemento più urgente.

Nel proporre l'approvazione del disegno di legge esprimo come relatore un voto finale: penso che il Ministro del tesoro e gli organi finanziari dello Stato possano e debbano essere rigidi in qualsiasi settore, ma non dovrebbero tagliare i fondi destinati all'incremento della cultura italiana. Di fronte all'attuale decadere delle manifestazioni pseudo-artistiche nelle forme grossolane, superficiali e volgari, è necessario dare al nostro popolo, disorientato dalle attuali forme d'arte fumettistiche, una forma superiore di spettacolo di prosa, di lirica, di musica, per richiamare il suo spirito a quel decoro spirituale che è sempre stato suo proprio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPPUGI. Prendo volentieri lo spunto da quest'ultima esortazione, fatta in modo così elevato dal relatore, per far presente il nostro sgomento di fronte a questa legge che non prevede la proroga pura e semplice delle provvidenze in vigore, ma apporta ad esse una effettiva diminuzione.

Osservo anzitutto che trattandosi di una legge di proroga, essa non dovrebbe contenere innovazioni, o almeno innovazioni della portata di quelle inserite nel disegno di legge.

Tuttavia mi rendo conto dell'assoluta urgenza di approvare il provvedimento in questo scorcio di sessione: non solo, ma di fare in modo che anche il Senato possa esaminarlo ed approvarlo prima della chiusura della sessione stessa.

Non posso fare a meno, però, di richiamare gli onorevoli colleghi sul pericolo insito nella determinazione di una data fissa — 30 giugno 1957 — entro la quale deve essere approvata la nuova legge, perché nel caso in cui non sia ancora approvata ci troveremo nuovamente nella necessità di disporre per una

nuova proroga. Secondo me, sarebbe forse meglio lasciare nella proroga una formula indeterminata: « ...fino alla data di entrata in vigore della nuova legge... », tuttavia mi astengo dal presentare un emendamento in proposito rimettendomi alle decisioni della Commissione.

Quello che mi preoccupa è la sostituzione con una quota fissa del contributo commisurato alla percentuale del 6 per cento degli introiti che l'erario consegue in questo settore.

Ora il sostituire la percentuale con una quota fissa ci obbligherebbe, nel caso di incremento dell'attività teatrale, ad approvare a più o meno breve scadenza una nuova legge per aumentare il contingente. Non vedo pertanto l'opportunità della fissazione di un contingente, tanto più che non credo che si debba applicare tanto rigidamente il criterio adottato dalla Ragioneria generale dello Stato, quando in questa stessa legge a proposito degli Enti autonomi lirici si parla chiaramente della percentuale (articolo 5).

Presento, quindi, un emendamento tendente a mantenere in vigore l'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 175, che fissa la percentuale del 6 per cento.

In via subordinata, qualora la Commissione non fosse d'accordo sull'approvazione dell'emendamento, chiederei che venisse aumentata la cifra del contingente. Questo perché nell'esercizio finanziario 1954-55 il 6 per cento sul gettito dei diritti erariali ammonta a lire 1.528.956.652. Evidentemente i 650 milioni stabiliti dall'articolo 1 del disegno di legge per il primo semestre 1956 rappresentano una sensibile riduzione sulla percentuale del 6 per cento. Si dice che sia stato preso per base il gettito del primo semestre 1955, ma perché si deve prendere proprio quello che, per effetto di una particolare crisi, ha dato il gettito minore? Basta osservare che il gettito del secondo semestre 1955, sempre nella percentuale del 6 per cento, ha dato luogo, dopo un primo anticipo di 650 milioni, ad un conguaglio di 75 milioni portando così a 725 milioni il contributo per quel semestre. Pertanto ritengo che qualora venga stabilito che, dal criterio della percentuale si passa a quello del contingente fisso, la spesa di cui all'articolo 1 del progetto di legge debba essere elevata a 750 milioni di lire per semestre.

Per quanto riguarda la riduzione dal 12 al 10 per cento del gettito dei diritti erariali, del contributo a favore degli Enti autonomi lirici, rilevo che, in generale, la vendita dei biglietti a prezzo maggiorato per effetto dell'inasprimento fiscale è diminuita come reazione al-

l'inasprimento fiscale stesso, cosicché non si è avuto affatto il maggior gettito che si sperava dall'aumento della tassa erariale. Ma la verità è che la piccola misura di questo contributo offre poche possibilità agli Enti lirici autonomi, sia pure lasciandola al 12 per cento, e non è assolutamente il caso di ridurre il già modesto contributo.

Per questa ragione propongo un emendamento all'articolo 5 tendente a mantenere nella misura del 12 per cento dei diritti erariali il contributo a favore degli Enti autonomi lirici.

Pertanto riassumo le mie richieste nei seguenti punti:

1°) se possibile, si provveda ad una proroga pura e semplice delle provvidenze in vigore;

2°) si abolisca la scadenza fissa del 30 giugno 1957 come termine ultimo per varare la nuova legge per la definitiva sistemazione del teatro, pur mantenendo l'impegno a operare al più presto questa sistemazione;

3°) nel caso in cui non si possa provvedere ad una proroga pura e semplice come richiesto al punto 1°) e si accetti il criterio della sostituzione della percentuale del 6 per cento sui diritti erariali con un contingente per i contributi a favore del teatro lirico non dipendente da Enti lirici autonomi, si provveda ad aumentare il contingente stesso;

4°) per gli Enti lirici autonomi, venga approvato un emendamento tendente a mantenere il contributo nella misura del 12 per cento dei diritti erariali.

LUCIFREDI. Devo fare un'osservazione preliminare in merito all'intervento del collega onorevole Cappugi, e cioè che accedere ad una qualsiasi delle richieste da lui presentate significherebbe riportare la legge di fronte alla Commissione finanze e tesoro. Non è certo cosa impossibile, ma allora tenendo conto del calendario dei lavori l'entrata in attività della legge che proroga le provvidenze a favore del teatro verrebbe rinviata all'autunno.

DELCROIX. Sulla osservazione dell'onorevole Lucifredi, rilevo che il disegno di legge dovrebbe tornare dinanzi alla IV Commissione nel caso in cui venissero stabilite delle nuove cifre di spesa; ma ciò non si verificherebbe qualora si approvasse la proposta Cappugi di proroga pura e semplice delle disposizioni contenute nelle note leggi del 1946 e del 1948.

Inoltre mi sorge spontanea un'osservazione: qui si propone l'approvazione di un provvedimento in attesa di una legge che dovrebbe essere emanata fra un anno. E dato

che fra un anno potrebbero essere varate nuove disposizioni, non vedo la necessità di apportare, proprio in questa sede, tutte le innovazioni che il disegno di legge attualmente in discussione comporta, alcune delle quali possono anche creare uno stato di allarme negli Enti lirici. Io ho la massima stima della Ragioneria generale dello Stato, ma penso che non sarebbe stato male attendere un altro anno per varare la legge definitiva con tutte le innovazioni necessarie.

In merito alla cifra di 650 milioni che dovrebbe sostituire per il primo semestre il famoso 6 per cento, rilevo un disaccordo fra le cifre globali citate dall'onorevole Sottosegretario Brusasca e quelle riportate dall'onorevole Cappugi. Non dovrebbe essere difficile accertare quali siano quelle esatte.

Per quanto riguarda il contributo agli Enti autonomi lirici, debbo chiarire che la riduzione dal 12 al 10 per cento della misura dei diritti erariali che concorrono a formare il contributo stesso non dipende da un incremento dei diritti erariali, bensì dal fatto che la percentuale, dalla quale prima erano escluse certe sopratasse, viene ora applicata su una base più estesa.

Questi i punti che ho creduto necessario chiarire. In linea generale siamo d'accordo che non esiste soltanto la necessità di incrementare l'attività culturale attraverso il teatro, ma esiste anche il problema dei lavoratori del teatro ai quali bisogna evitare il licenziamento in dipendenza di una eventuale riduzione di contributi.

ALICATA. Mi permetto di notare che l'osservazione dell'onorevole Lucifredi, per una parte almeno, non ha ragion d'essere.

Concordo quasi totalmente con le osservazioni fatte dal collega onorevole Cappugi e quindi non le ripeterò. Questa legge che dovrebbe essere una legge di proroga — come ha messo in luce l'onorevole Cappugi — in verità è una legge la quale introduce norme assolutamente differenti per un periodo di tre semestri, in tutti i settori del teatro italiano.

E non posso fare a meno di ritornare sulla contraddizione già messa in luce dall'onorevole Cappugi; mentre per quanto riguarda il teatro di prosa e la cosiddetta « lirica minore » si sostiene la necessità di ricorrere al contributo per contingente, questa necessità non si riscontra per gli Enti lirici autonomi, rimasti a percentuale. Perché?

Il punto più grave in questo disegno di legge è costituito dall'articolo 5 che riguarda gli Enti lirici, e che prende il pretesto da una legge di proroga per apportare dei mutamenti

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

ad una legge preesistente appellandosi a dei poteri che la Ragioneria generale dello Stato non ha, non essendo stabiliti per legge.

Quindi aderendo alla tesi dell'onorevole Cappugi sono favorevole alla proroga pura e semplice delle disposizioni vigenti.

In via subordinata sono favorevole alla fissazione del contingente corrispondente ad una visione più equa della realtà degli introiti, non ancorandosi al secondo semestre (che per varie ragioni dà sempre introiti minori) dell'anno in cui i diritti erariali hanno reso di meno. In ogni caso dovremmo rapportarci a quello che effettivamente frutterebbe l'applicazione del 6 per cento.

Ma per quanto riguarda l'articolo 5 non c'è altro che chiedere la sua soppressione pura e semplice e il mantenimento delle norme preesistenti. In via subordinata potremmo aderire all'emendamento Cappugi per il ripristino della percentuale del 12 per cento.

Ho notato che quando gli onorevoli Cappugi e Manzini hanno sottolineato il valore culturale delle provvidenze per il teatro, il viso di qualche collega ha manifestato un certo scetticismo.

Io credo che su questo dobbiamo essere ben precisi. Qui non si tratta di dare sovvenzioni a un teatro di varietà di paese, ma alla lirica, alla concertistica, al teatro di prosa. Abbiamo dei paesi in Europa dove lo Stato ha costituito un sistema di teatri stabili nel campo della lirica, della prosa e della concertistica, per corrispondere ad una vera sentita necessità del popolo, che cioè venga incrementato questo settore della cultura. Su questa esigenza di potenziare la nostra attività artistica dovremmo essere tutti d'accordo senza che si manifesti dello scetticismo. Si sono avuti degli inconvenienti, si sono sviluppate delle manovre, ma gli uni e le altre lasciano il tempo che trovano.

BUBBIO. Il primo problema che si presenta dallo svolgersi di questa discussione sta nel dilemma: conviene fare una legge organica, sia pure approfittando della proroga di leggi preesistenti, o non piuttosto seguire la teoria del collega Cappugi della proroga pura e semplice per tema che le modifiche aggravino certe situazioni creando inconvenienti?

È opinione diffusa che non convenga seguire questo secondo sistema per attendere una legge che l'esperienza dimostra sarà presto superata da un'altra e così via dicendo.

In sostanza, quando si parla di 1.200 milioni, o 1.500, o 1.300 a seconda delle interpretazioni sull'entità dei diritti erariali, la differenza diventa di secondaria importanza se

si pensa che con essi si sovvenziona non soltanto la prosa ma anche la piccola lirica, e che questi sono i fondi meglio spesi dato che si parla, solo e sempre, dei grandi teatri. La prosa e la piccola lirica costituiscono il sollievo del pubblico delle città di provincia. aiutiamole quindi in modo che possano organizzare degli spettacoli adeguati. Quindi, anche per non perdere tempo, sarei d'accordo nel mantenere la prima parte del disegno di legge nel testo governativo.

Per quanto riguarda la seconda parte, vorrei fare un'osservazione che, in definitiva, giustifica la proposta governativa. La riduzione dal 12 al 10 per cento della percentuale di diritti erariali da calcolarsi come contributo per questi enti ha una importanza molto relativa in quanto nel 1953, non ostante il ristorno del 12 per cento, si è calcolato che per sette enti lirici si erano già totalizzati 3 miliardi di debiti, ed ora questi tre miliardi sono saliti a cinque, e l'anno scorso dinanzi alla nostra Commissione è venuta una certa proposta di legge per cui lo Stato ha pagato il debito accendendo un mutuo per cui i contribuenti ci rimettono qualcosa come 500 milioni di interessi.

Quale importanza ha dunque la riduzione dal 12 al 10 per cento? Il vero risparmio si dovrebbe ottenere impedendo ai vari Enti lirici di contendersi a colpi di milioni i vari Del Monaco e Callas, stabilendo un limite alto ma non stratosferico ai guadagni degli artisti e aumentando, se del caso, le spese di allestimento a tutto vantaggio dell'arte.

E, poiché si parla di arte, vorrei richiamare l'attenzione del Governo e dei colleghi su certe storture che in ogni campo vengono gabbellate come espressioni d'arte e che molti non hanno il coraggio di criticare per non rischiare di essere tacciati di « passatisti ».

ALICATA. Se ci lamentiamo che domani, nelle varie mostre e manifestazioni artistiche, l'astrattismo, dobbiamo fare una politica che incoraggi le correnti serie dell'arte italiana, senza creare monopoli anche nel campo della critica come ad esempio sta succedendo con il caso Venturi!

SEMERARO GABRIELE. Il Centro parlamentare dello spettacolo si è fatto parte diligente, in attesa della nuova legge sul teatro, ed ha invitato qui, alla Camera, a diverse riunioni i rappresentanti degli Enti lirici; dopo di questi ha invitato i rappresentanti dei teatri di tradizione e, infine, gli amici che si interessano dei teatri provinciali. L'ultima riunione fu quella dei lavoratori dello spettacolo, degli artisti e dei maestri delle grandi

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

orchestre. Da parte di tutti e soprattutto dei sovrintendenti degli Enti lirici, fu riconosciuto che lo Stato democratico italiano spendeva e spende notevoli somme per questo settore; purtroppo, però, veniva osservato dagli stessi interessati che tali somme, il più delle volte, non erano distribuite equamente in tutta Italia.

Dalla discussione piuttosto animata che ebbe luogo ed alla quale noi non partecipavamo, emerse il fatto che le somme che lo Stato spende possono essere più che sufficienti a mantenere il teatro lirico a quel livello che noi tutti desideriamo sia mantenuto. Ci accorgemmo tra l'altro che si verificava, ad esempio, il fenomeno curioso, che, quando si mette in scena una nuova opera alla Scala e lo Stato spende decine di milioni per gli scenari, questi scenari non possono essere utilizzati da altri teatri.

È sorta poi la smania dei registi stranieri. Uno dei partecipanti alle riunioni disse che per l'allestimento di un'opera alla Scala, dal regista erano stati richiesti ben 30 milioni.

Sono quindi convinto che, se attueremo un miglior controllo su queste spese, potremo risparmiare nell'interesse dello Stato e fare grandi opere a favore dell'arte italiana.

Debbo aggiungere che si verificano casi di concorrenza sleale: un Del Monaco, scritturato alla Scala, non canta in quel teatro e viene regolarmente pagato, ma non può cantare all'Arena di Verona o al Comunale di Bologna. Questo incide anche sulla educazione artistica delle masse in quanto se ad uno spettacolo prende parte un certo artista, a questo spettacolo assistono 5.000 persone; altrimenti assiste un pubblico molto più limitato. I grandi nomi dovrebbero essere alla portata di tutti e non legati ad esempio alla sola Scala perché essa dispone di altri fondi ad integrazione del suo bilancio.

Convinto della necessità di non distruggere, tanto dal punto di vista artistico quanto dal punto di vista sociale, questa tradizione italiana, ritengo che si possa andare incontro alla falce del Tesoro e mi associo alla tesi del cosiddetto Teatro di Stato in quanto la Scala o il San Carlo sono delle vere mezzadrie a favore al 100 per cento del proprietario il quale mette il teatro mentre lo Stato gli fornisce i mezzi!

BUBBIO. Quei teatri sono dei comuni che non chiedono nulla di dotazione!

SEMERARO GABRIELE. Sappiamo che le *tournées* all'estero, per esempio della Scala, creano un flusso di turismo e questo è elemento di ricchezza ma è il comune che mette

il teatro, che nomina il soprintendente mentre lo Stato sostiene le spese.

BUBBIO. Abbiamo il teatro alle Terme di Caracalla che chiude in pareggio.

SEMERARO GABRIELE. A Caracalla, si praticano dei prezzi popolari ed effettivamente non vi è sbilancio; ma al Teatro dell'Opera, o alla Scala, o al San Carlo, lo Stato integra con 3.000 lire a persona il prezzo di ogni poltrona.

Mentre questo avviene per i grandi Enti lirici, vediamo poi che per i cosiddetti teatri di tradizione come quelli di Reggio Emilia, Brescia, Bari, ecc., si fa ricorso al mecenatismo. Con poche sovvenzioni che vengono loro date si realizzano le stagioni con l'intervento degli organi amministrativi provinciali proprio per mantenere la tradizione teatrale lirica.

Sono convinto che, se le somme fossero meglio perequate, si spenderebbe di meno e si avrebbero migliori realizzazioni.

Io, per parte mia, desidero proporre un ordine del giorno che richiede soltanto un piccolo onere. Sappiamo che esistono, specie nel Mezzogiorno d'Italia, dei complessi bandistici che eseguono concerti musicali all'aperto! Tale fenomeno si è esteso anche all'Alta Italia (come la Polifonica di Como e il Concerto musicale di Bologna) e non si tratta di concerti a carattere folkloristico ma di veri complessi musicali composti da 70-80 orchestrali, che realizzano un vero programma e che contribuiscono alla formazione di una cultura musicale. Si tratta di una settantina di complessi che pagano regolarmente i diritti alla S.I.A.E. e che costituiscono la fucina per elementi dai quali attingono orchestre come quelle di Santa Cecilia. Proponerei che si desse per ogni manifestazione, un contributo di 10 mila lire, il rientro cioè di quello che viene pagato per diritti erariali. Dato che le manifestazioni ammontano a circa 5.000, si avrebbe un onere di 50-60 milioni di lire.

Si tratta di un lieve contributo per una opera di educazione della massa.

LIZZADRI. Sono d'accordo sulle considerazioni fatte dall'onorevole relatore; debbo aggiungere solo che alle considerazioni non è seguita una conclusione logica.

Noi ci proponevamo di presentare alcuni emendamenti migliorativi della legge: volevamo proporre l'aumento dal 12 al 15 per cento, non una riduzione. Poiché, però, mi rendo conto dell'urgenza e della necessità del provvedimento, convengo con l'onorevole Cap-pugi sulla opportunità di non mutare le cose

e di modificare l'articolo 4, nel senso di una proroga pura e semplice, di abolire senz'altro l'articolo 5 e di pregare l'onorevole rappresentante del Governo — il quale vuole certamente andare incontro non solo alle esigenze dell'arte ma anche ai lavoratori dello spettacolo, — di dare la sua approvazione a tali emendamenti in modo da mettere un po' d'ordine in questo settore che è — e ve ne siete resi conto — in enorme agitazione.

I punti da me citati ritengo siano i più importanti se non vogliamo poi anche stornare altri fondi per un'opera artistica e sociale come quella compiuta dalle bande, come proposto dall'onorevole Semeraro.

Sui detti punti potremmo trovare un accordo generale e credo che ciò corrisponda anche all'interesse dei lavoratori.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ringrazio sentitamente quanti sono intervenuti nella discussione, per le preoccupazioni da essi espresse in difesa di questa che è veramente una delle più alte forme di espressione della cultura nazionale.

Mi associo, quindi, a coloro che hanno voluto rivendicare i valori culturali perché, se ci limitassimo a vedere soltanto un aspetto sindacale e sociale della questione, verrebbe a mancare, per la Presidenza del Consiglio, un interesse ad occuparsi della materia.

Che questo valore culturale vi sia, è stato provato anche di recente: uno dei più grandi fatti, che ha richiamato l'attenzione del mondo sull'Italia, è stato la *tournee* della Scala a Vienna tanto che quel complesso ci è stato richiesto da vari Stati come la più alta espressione dell'arte lirica nel mondo.

Altra prova è data dal successo della compagnia Morelli-Stoppa a Parigi, dove ha rappresentato *La locandiera* di Goldoni e dove ha ottenuto il più alto riconoscimento. Quello che è avvenuto a Parigi è veramente significativo e commovente; dopo la rappresentazione, il pubblico ha applaudito per tre quarti d'ora circa, ininterrottamente.

Ora, queste espressioni d'arte che contribuiscono alla difesa dei nostri valori culturali e del nostro prestigio nel mondo, danno a questa attività un significato del quale ci dobbiamo preoccupare.

Fatta questa premessa, debbo spiegare, onorevoli colleghi, perché è stato presentato questo disegno di legge. Parto da alcune osservazioni fatte dall'onorevole Bubbio, dall'onorevole Semeraro e dai consensi che sono stati dati alle loro parole dai presenti.

Purtroppo nella stampa e in larga parte dell'opinione pubblica, quando si parla di spettacolo, si parla subito di spesa inutile.

Seguo attentamente la rassegna della stampa per individuare i suggerimenti che si dimostrino opportuni e gli inconvenienti da eliminare. Non c'è un articolo nel quale si parli di difesa del teatro senza che vi sia, contemporaneamente, qualcuno dei rilievi che sono stati, qui, fondatamente prospettati dall'onorevole Bubbio e dall'onorevole Semeraro.

Il fatto che i cantanti siano pagati ad altissimo livello, che a questi cantanti non si permetta di prestare altrove la loro opera, ed altri inconvenienti sono veri e mi sono stati rinfacciati con elementi di fatto precisi, proprio in sede di Ministero del tesoro quando mi sono battuto in difesa del teatro.

Abbiamo questa situazione nell'esercizio 1954-55 lo Stato, ai 12 grandi Enti lirici, ha dato 3.756.000.000 di lire, contro questo contributo altissimo dello Stato, stanno 275 milioni degli enti locali i quali pretendono di essere loro i gestori degli Enti lirici locali, gli incassi realizzati sono stati soltanto di 1.560.000.000 di lire, quindi appena un terzo di quanto è stato devoluto dallo Stato.

La tesi sostenuta dal Tesoro è stata la seguente in questi ultimi anni, si è verificato costantemente il fatto che gli enti lirici non si sono mai preoccupati di aumentare i loro incassi, hanno, invece, sempre preteso che i loro bilanci venissero sanati mediante i contributi statali.

Qui, onorevoli colleghi, si pone un problema fondamentale, anche in rapporto a quanto detto dall'onorevole Bubbio: deve permanere l'attuale divisione per cui abbiamo quattro enti lirici che hanno un trattamento preferenziale e gli altri otto che hanno un diverso trattamento?

Il provvedimento è stato criticato con degli argomenti che rispetto, ma debbo spiegare perché il Governo presenta il provvedimento stesso. Esso non risponde ad una volontà di riduzione degli oneri, è stato presentato in rapporto ad alcune circostanze sulle quali ho il dovere di richiamare l'attenzione della Commissione.

È possibile che permanga una situazione di fatto per cui gli enti locali che rivendicano il teatro, non danno dei contributi alla funzione che il teatro esercita in quel centro?

Se effettivamente i teatri costituiscono richiamo per i forestieri, è altrettanto vero che, ovunque, la funzione del teatro si esercita in grande prevalenza tra i cittadini delle singole città. A Milano, l'80 per cento in media degli

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

spettatori della Scala, è milanese o lombarda; a Napoli, per il San Carlo, si verifica lo stesso fatto. Solo a Caracalla abbiamo il 60 per cento di stranieri, ma tale teatro rappresenta una magnifica eccezione.

È possibile che lo Stato debba continuare a sanare i bilanci insufficienti degli Enti lirici, senza che gli enti locali sentano la responsabilità di dare il loro contributo del pubblico?

Se bloccassimo la situazione come essa è ora, come potremmo andare incontro alle esigenze che sorgono? Sono esigenze che direi commoventi; abbiamo tante città del centro e del sud che non sono state favorite come le città della Valle padana per quanto ha riferimento all'arte lirica; capoluoghi di provincia che non hanno avuto nemmeno un solo concerto e che vengono a chiedere l'intervento dello Stato. Ecco perché, in sede legislativa, dovremo affrontare tutto il problema dello spettacolo.

Il Ministero del tesoro ha prospettato alla Presidenza del Consiglio una esigenza sul merito della quale io chiedo a voi un parere: la necessità che gli enti locali sentano di più le loro responsabilità verso questi enti. In questa sede si è citato l'esempio del teatro di Caracalla: ma io ho sempre raccomandato ai sovrintendenti di fare una politica dei prezzi, di far pagare magari soltanto cento lire un biglietto, pur di avere il teatro pieno. Lo spettacolo deve vivere di pubblico, ed è per ciò che io ritengo assurdo che lo Stato dia dei contributi per degli spettacoli nei quali il pubblico è assente.

Tutte queste cose il Tesoro le conosce bene, e perciò ha ritenuto di non poter aderire ad ulteriori richieste fatte dalla Presidenza del Consiglio.

È appunto per queste considerazioni di carattere generale che è stato presentato questo disegno di legge, che io ho voluto illuminare in taluni suoi aspetti caratteristici per riconfermare l'esigenza di affrontare il problema nella maniera più ampia, sotto tutti i suoi aspetti, per fare dello spettacolo quel grande fatto culturale che deve essere diffuso in tutto il popolo italiano.

Però, abbiamo dei problemi urgenti da risolvere. È vero che la legge del 1946 non ha un termine, ma è altrettanto vero che la legge del 1948 è scaduta il 31 dicembre 1955, e poi ci troviamo da sette mesi nella impossibilità di corrispondere alcuna sovvenzione né alla lirica minore né alla prosa. Stiamo cercando di fare di tutto per dare qualche contributo sia pur lieve a delle compagnie che corrono il rischio di sciogliersi: e questo è un altro dei motivi

che ci impongono di creare al più presto uno strumento legislativo idoneo.

Ora, onorevoli colleghi, io affido a voi questo progetto del Governo, il quale affronta un problema che non è soltanto finanziario, ma anche umano: è uno strumento legislativo limitato nel tempo, perché avrà vigore fino al 30 giugno 1957, entro la quale data sarà varata la nuova legge, già presentata al Consiglio dei ministri. E, nell'affidarvelo, vi prego di pensare a quella che sarebbe la situazione se questo disegno di legge non fosse approvato prima della chiusura dell'attuale sessione dei lavori parlamentari.

Non ho intenzione, con ciò, di addossare responsabilità alcuna al Parlamento, ma desidero soltanto richiamare la vostra attenzione su una situazione di fatto veramente preoccupante, per cui, pur rendendomi conto di quanto è stato detto e proposto, vi chiedo di immedesimarvi della difficilissima situazione e comprendere come io non possa accettare le richieste che nel corso della discussione sono state avanzate, né possa dare la mia adesione agli emendamenti che sono stati proposti. La Commissione, d'altro canto, è, comunque, sovrana di prendere ogni decisione.

CAPPUGI. Mantengo gli emendamenti.

ALICATA. L'onorevole sottosegretario ha fatto una lunga perorazione per questa legge, ma non ci ha spiegato quale è stato il motivo che ha spinto il Governo a modificare la legge vigente sugli Enti lirici.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per quanto riguarda la riduzione della percentuale dal 12 al 10 per cento, si è tenuto conto, come ho già detto in sede di Commissione Finanze e tesoro, che l'entrata in vigore delle nuove norme sul diritto erariale ha determinato un incremento di quel gettito, per cui è da ritenersi che la riduzione dell'aliquota non apporterà varianti nella consistenza del fondo.

Per quanto riguarda l'applicazione della cifra fissa in luogo della percentuale, si è preso, come base, lo stanziamento di lire 650 milioni effettuato nel precedente semestre luglio-settembre 1955, determinando il contingentamento in un miliardo e duecento milioni per l'intero esercizio 1956-57. A ciò si è ritenuto di addivenire anche in considerazione delle illusioni che il sistema percentualistico aveva creato finora.

DELCROIX. Se approviamo la proroga pura e semplice delle leggi del 1946 e del 1948, possiamo fare a meno di approvare queste disposizioni particolari?

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

ALICATA. Io penso che si possa sopprimere l'articolo 5 senza cambiar nulla.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, è autorizzata la spesa di lire 650.000.000 per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1956 e di lire 1.200.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-1957 ».

L'onorevole Cappugi ha presentato il seguente emendamento sostitutivo, con il quale viene puramente e semplicemente prorogato al 30 giugno 1957 il termine fissato dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1955:

« Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, il termine fissato dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 175, è prorogato, con decorrenza 1° gennaio 1956 e fino al 30 giugno 1957 ».

Questo emendamento è in contrasto con il parere che la Commissione finanze e tesoro ci ha trasmesso sul disegno di legge in esame: è, quindi, evidente che, se l'emendamento stesso dovesse essere approvato dalla nostra Commissione, secondo la prassi in via preliminare, il disegno di legge dovrebbe ritornare all'esame della Commissione finanze e tesoro.

CAPACCHIONE. Il disegno di legge dovrebbe ritornare all'esame della Commissione finanze e tesoro per il parere sull'onere! Ma il fatto è che relatore e rappresentante del Governo sono dell'avviso, contrariamente alla tesi da noi sostenuta, che non vi è alcuna sostanziale riduzione dell'onere finanziario, per cui la proroga pura e semplice non comporterebbe un onere tale da richiedere il parere della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Soltanto la Commissione finanze e tesoro può stabilire se vi sia o meno un maggior onere. Certo è che l'emendamento comporterebbe « conseguenze finanziarie ».

ALICATA. Noi abbiamo due capitoli del bilancio dello Stato in cui queste spese sono previste e quindi non vi è assolutamente bisogno di richiamare l'articolo 81 della Costituzione. Tanto più, poi, che, anche per quanto riguarda l'articolo 1, si sostiene che la cifra che si propone corrisponderebbe alla percentuale finora applicata.

La Commissione finanze e tesoro può anche riunirsi nel pomeriggio e prendere atto che i

due capitoli sono già iscritti nel bilancio dello Stato.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Bisogna considerare che la Commissione finanze e tesoro ha espresso il suo parere sul testo governativo, che si distacca notevolmente dal bilancio, in quanto riduce la percentuale dal 12 al 10 per cento.

Riportando l'aliquota al 12 per cento, si modifica la somma, sia pure potenzialmente, per cui sarebbe necessario un ulteriore parere della predetta Commissione.

ALICATA. Non dobbiamo dimenticare che il parere dato dalla Commissione finanze e tesoro non è vincolante, mentre noi siamo riuniti in sede legislativa ed abbiamo quindi diritto di fare come meglio riteniamo.

PRESIDENTE. Onorevole Alicata, mi pare proprio che quanto ella sta dicendo non corrisponda al Regolamento...

ALICATA. Ora, siccome approvando la proroga pura e semplice noi non modifichiamo proprio nulla — perché quando il bilancio dello Stato fu approntato era applicata la percentuale del 12 per cento — la Commissione finanze e tesoro non potrà che prendere atto della nostra deliberazione.

PRESIDENTE. Posso convenire che, in pratica, non ci sia differenza, ma questo può dirlo soltanto la Commissione finanze e tesoro; del resto, ritengo che non avrà difficoltà a dare parere favorevole, non appena si sarà resa conto di come stanno le cose.

Però, siccome son sicuro che il suo parere è necessario, porrò ora in votazione l'emendamento, rinviando, qualora fosse approvato, la votazione finale sul complesso del disegno di legge a quando sarà pervenuto il parere della Commissione finanze sulle modifiche approvate.

MANZINI, *Relatore*. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'emendamento Cappugi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Cappugi sostitutivo dell'articolo 1, di cui ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

Passiamo agli altri articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 2.

Restano in vigore sino al 30 giugno 1957 le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

29 dicembre 1949, n. 959, e dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 175.

(È approvato).

ART. 3.

L'abbuono di cui all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, alla legge 26 gennaio 1954, n. 456, e all'articolo 3 della legge 31 marzo 1955, n. 175, concesso alle rappresentazioni di opere drammatiche originali di autori italiani è prorogato fino al 30 giugno 1957 ed è esteso alle opere dialettali, alle riduzioni in lingua italiana di dette opere o in dialetto di opere in lingua italiana, nonché ai rifacimenti in forma drammatica di opere narrative o poetiche italiane.

(È approvato).

ART. 4.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1955-56 la spesa di lire 843.000.000 da destinare alla concessione di sovvenzioni straordinarie a favore degli Enti autonomi lirici e della istituzione dei concerti della Accademia di Santa Cecilia.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

«La somma da devolvere, per l'esercizio finanziario 1956-57, alla concessione di contributi a favore degli Enti autonomi lirici, della Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti ed Istituzioni teatrali e musicali non aventi scopi di lucro, ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e successive disposizioni, è stabilito nella misura del 10 per cento dei diritti erariali, di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, introitati dallo Stato sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scommesse, al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori ».

L'onorevole Alicata ha presentato un emendamento suppressivo di quest'articolo.

CAPPUGI. Ritiro l'emendamento che avevo preannunciato su questo articolo e aderisco all'emendamento suppressivo perché sono convinto — e la Commissione ne è convinta — che con questo non si modifica la base della contribuzione.

ALICATA. Questo è, appunto, lo spirito dell'emendamento.

MANZINI, *Relatore*. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento suppressivo dell'articolo 5.

(È approvato).

Anche questa votazione, come quella relativa all'articolo 1, deve intendersi preliminare, dato che la Commissione finanze e tesoro dovrà esprimere il proprio parere sulla modifica da noi apportata al disegno di legge.

Passiamo agli altri articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 6.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1955, n. 1296, è sostituito dal seguente:

«L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni a decorrere dal 1° aprile 1956 in rate annuali posticipate ».

(È approvato).

ART. 7.

L'onere derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1955-1956, sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo n. 532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo a tale esercizio.

Alla spesa per l'esercizio 1956-57 si provvederà per lire 3.024.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo n. 175 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo all'esercizio medesimo e per la differenza a carico del fondo di cui al capitolo n. 495 dello stesso stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 8.

Col 30 giugno 1957 cesserà l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e successive modifiche.

(È approvato).

PRESIDENTE. L'onorevole Semeraro Gabriele ha presentato il seguente ordine del giorno:

«La Commissione (Interni), visto l'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, invita il Governo ad intendere fra le manife-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1956

stazioni musicali previste dall'ultimo comma anche quelle eseguite dai complessi bandistici che svolgono manifestazioni musicali di particolare importanza artistica e sociale ».

A questo ordine del giorno hanno aggiunto le loro firme gli onorevoli Agrimi, Berry, Gaspari, Elkan e Antoniozzi.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

SEMERARO GABRIELE. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno, di cui ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Come ho già detto, la votazione a scrutinio segreto è rinviata per permettere alla Commissione finanze e tesoro di esprimere il proprio parere sulle modifiche adottate.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge

FANELLI « Elevazione a comune autonomo della frazione di Posta Fibreno, in provincia di Frosinone » (462):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	3

La Commissione approva).

MARZANO: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Botrugno del comune di Nociglia, in provincia di Lecce » (429):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	28
Voti contrari	5

(La Commissione approva)).

MABENGI: « Modificazione dell'articolo 229 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (4586):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	2

La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Alicata, Amiconi, Angelucci Mario, Antoniozzi, Bernieri, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Capacchione, Cappugi, Cotellessa, Delcroix, Dominedò, Elkan, Gianquinto, Gullo, Jacometti, Lizzadri, Lucifredi, Manzini, Marazza, Marzano, Pelosi, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Semeraro Gabriele, Tarozzi, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gigliola, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI